

TI_GERICHTE 31.2022.21 vom 5. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2022.21

FR: TI_GERICHTE 31.2022.21 du 5 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 31.2022.21 del 5 dicembre 2022

Erwägungen

E. 25

agosto 2022 relativo alle diffide emesse da agosto 2016 sino a marzo 2020 (sub doc. 6), l'elenco delle esecuzioni (doc. 7) e gli specchietti riassuntivi dell'evoluzione degli oneri sociali 2019 e 2020 rimasti scoperti (doc. 4 e 5). Il ricorrente sostiene che nonostante non avesse avuto alcun influsso sui pagamenti dei contributi paritetici scoperti, egli avrebbe immediatamente sollecitato i due summenzionati azionisti a provvedere al pagamento di quanto dovuto, ricevendo delle rassicurazioni in tal senso. Non è dato di sapere quali siano state concretamente le rassicurazioni che il ricorrente avrebbe ricevuto, le stesse non essendo state minimamente comprovate. Egli, nelle osservazioni 26 ottobre 2022, si è limitato a sostenere che aveva “ la legittima convinzione di un possibile risanamento della società, proprio come promessogli dai chiamati in causa” senza, appunto, aver specificato concretamente quali fossero oggettivamente le promesse misure di risanamento. In ogni caso va fatto presente che fidarsi di quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di terzi senza verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STF H 349/01 dell'11 settembre 2002 consid. 2.4). La fiducia che si ripone in terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.2002.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1) L'insorgente non può fare riferimento allo scritto 30 aprile 2019 dei succitati due azionisti e amministratori per liberarsi da una sua responsabilità. In quello scritto TERZ 1 e TERZ 2, nell'ambito della menzionata richiesta 21 febbraio 2019 di pagamento rateale dei contributi firmata dal ricorrente, hanno rilasciato alla Cassa una dichiarazione in cui essi rilevano “... di svincolare integralmente il signor RI 1 da ogni pretesa presente e futura della Cassa CO 1 in materia di contributi paritetici dovuti da FA 1 ...” (doc. D). Va qui infatti ricordato che secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all'assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolta (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003). Pertanto, il succitato svincolo di responsabilità ha unicamente valore all'interno del CdA, ma non nei confronti della Cassa anche se tale scritto è stato indirizzato a quest'ultima. Va poi rilevato che, qualche mese dopo, in data 7 luglio 2019 il ricorrente stesso ha firmato a favore della Cassa un'assunzione di debito (insieme a TERZ 1 e TERZ 2) per i contributi dovuti dalla società nel 2018 per complessivi fr. 205'254,95 (sub doc. 6). Infine, va evidenziato che già in precedenza, nell'ambito di una vertenza ex art. 52 LAVS in cui il ricorrente era coinvolto, questo TCA aveva avuto modo di rilevare: “ Quanto al fatto che RI 1 sia stato esonerato da ogni responsabilità (fatto del

resto non evidente, cfr. doc. allegato 1 doc. VII, Inc. 31.2002.22), è ininfluenza nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i convenuti” (STCA 31.2022.22-23 del 10 aprile 2003 consid. 2.10.2.4). Va nuovamente ricordato che qualora le eventuali sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (come visto, già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova – il ricorrente avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Dimissioni che egli non ha rassegnato. L’insorgente ritiene il citato scritto del 30 aprile 2019 interruttivo del nesso di causalità tra il suo comportamento ed il danno subito dalla Cassa avvalendosi della seguente giurisprudenza riportata nella STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 6.1: “ Rechtsprechungsgemäss fällt eine Haftungsbeschränkung wegen mitwirkenden Drittverschuldens eines solidarisch Haftpflichtigen bloss als eher theoretische Möglichkeit in Betracht, die, wenn überhaupt, nur bei einer ausgesprochen exzeptionellen Sachlage von praktischer Bedeutung sein kann; so etwa, wenn das Verschulden des in Anspruch genommenen Haftpflichtigen als so leicht erscheint und in einem derartigen Missverhältnis zum Verschulden des Dritten steht, dass es offensichtlich ungerecht wäre, wenn jener den ganzen Schaden tragen müsste (BGE 141 V 51 E. 8.3 S. 68; SVR 2016 AHV Nr. 15 S. 42, 9C_66/2016 E. 5.4 mit Hinweis)”. La citata giurisprudenza considera una limitazione della responsabilità per concorso di colpa di un terzo responsabile in solido come una possibilità piuttosto teorica, che, semmai, può avere un’importanza pratica solo in una situazione decisamente eccezionale; ad esempio, se la colpa del responsabile nei confronti del quale viene avanzata una richiesta di risarcimento risulta essere così lieve e così sproporzionata rispetto alla colpa del terzo, che sarebbe manifestamente ingiusto se quest’ultimo dovesse sopportare l’intero danno. Ritornando al caso in esame, questo TCA concorda con la Cassa nel ritenere che lo scritto 30 aprile 2019 non possa portare all’invocata interruzione del nesso di causalità, poiché la colpa per grave negligenza del ricorrente “... non appare così lieve e non è in tale sproporzione rispetto a quella dei due azionisti che è manifestamente ingiusto che egli debba sopportare l’intero danno” (decisione punto no. 6 pag. 9), danno per il quale il ricorrente risponde in via solidale con TERZ 1 e TERZ 2 (cfr. consid. 2.1). Da ultimo va ricordato che l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per eventualmente giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave . 2.6. L’insorgente non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). Nella fattispecie in esame va ricordato che a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento degli oneri sociali, come specificato nella decisione contestata (punto no. 6) e non contestato dal ricorrente, la Cassa ha iniziato a diffidare la società pochi mesi dopo l'affiliazione quale datrice di lavoro, ossia dal mese di agosto 2016 e le prime procedure esecutive sono state avviate nel mese di agosto 2017. Come si evince dai summenzionati specchietti riassuntivi dei pagamenti, sono rimasti tolamente insoluti i contributi del 2019 dall'acconto di agosto (doc. 4) e solo in minima parte sono stati liquidati quelli del 2020 (doc. 5) e ciò nonostante le numerose diffide di pagamento e l'invio di diversi precetti esecutivi. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere confermata. Infine, come giustamente osservato in sede di risposta, il finanziamento Covid di fr. 500'000 ricevuto dalla società non permetteva di giustificare il mancato pagamento dei contributi (ammontante nel periodo gennaio 2019 – aprile 2020 a fr. 170'740,85) e

tantomeno di ritenerlo essenziale per la sopravvivenza della società, con la speranza che in breve tempo gli arretrati fossero effettivamente pagati. Difatti, poco tempo dopo, a luglio 2020, la società è stata dichiarata fallita. 2.7. Il ricorrente ha chiesto il richiamo dall'UEF di _____ dell'incarto riguardante la società, l'edizione del libro delle azioni di quest'ultima, nonché l'audizione testimoniale di TERZ 2 e TERZ 1. Va ricordato che per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

E. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b). Nel caso in esame la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza e quindi non è necessario dare seguito alla richiesta di assunzione di prove. Non è infatti dato di sapere il motivo per cui viene chiesta l'edizione dall'UEF degli atti della fallita, ritenuto che, come detto, la Cassa ha prodotto l'elenco delle diffide e delle esecuzioni. Non necessario è inoltre il richiamo del libro delle azioni, considerato che il ricorrente ha incontestatamente sostenuto come gli azionisti fossero TERZ 1 e TERZ 2. Altrettanto non necessaria è la loro audizione, ritenuto del resto che l'insorgente non ha motivato su cosa dovrebbero testimoniare. 2.8. In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa ammontante ora (valuta 4 novembre 2022) a fr. 165'276,85 (cfr. consid. 1.7). In tal senso la decisione va modificata. 2.9. Conformemente all'art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGa il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. Nel caso in esame, l'importo del danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti nel frattempo intervenuti, circostanze, queste, che non hanno inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l'obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell'insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (cfr. al riguardo: STFA H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n. 1129 pag. 268 e STCA del 22 febbraio 2006 inc. 31.2005.7). 2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGa in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l'art. 82a Disposizione transitoria LPGa) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGa e all'art.

E. 29

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGa (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, "l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento." (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGa né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.